

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione » (478)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . .	Pag. 891, 892, 894 e passim
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	891, 894
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione	893
GIACALONE (PCI)	893, 894
GRASSINI (DC)	894
LUZZATO CARPI (PSI)	893

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione » (478)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione ».

Riprendendo la discussione, sospesa l'11 ottobre scorso, do la parola al sottosegretario Azzaro per alcune comunicazioni in ordine al disegno di legge in titolo.

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze. Non credo di dover riassumere i termini della questione, perchè il problema è stato ampiamente dibattuto in questa

6^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1978)

Commissione per lunghi mesi. Il disegno di legge in esame, infatti, presentato dall'allora Ministro delle finanze, onorevole Pandolfi, che lo ha illustrato e sostenuto personalmente, ha avuto un lungo *iter*, peraltro giustificato dalla delicatezza della materia.

Nelle ultime battute della discussione che si è svolta in Commissione sono state richieste al rappresentante del Governo alcune notizie concernenti le fasce delle quote inesigibili di riscossione; notizie che il Governo ha fornito per la maggior parte dei casi, dopo aver interpellato tutte le intendenze di finanza d'Italia, che hanno prontamente trasmesso i dati relativi.

A questo punto, quindi, il Governo, per superare le ultime perplessità ancora rimaste, sulle quali peraltro non vi è piena convergenza fra tutti i commissari, ritiene di proporre un emendamento all'articolo 1, in modo da escludere dalla liquidazione a stralcio le quote inesigibili di importo superiore ai 5 milioni, le quali pertanto ritornerebbero di nuovo per un esame completo, non a stralcio ma analitico, presso gli uffici distrettuali delle imposte. Naturalmente non vi rientrerebbero quelle quote inesigibili per le quali l'esattore, per decadenza di termini, non possa più usare la procedura privilegiata di riscossione ovvero per le quali sia maturata la prescrizione, in quanto altrimenti resterebbero congelate senza la minima possibilità di essere risolte dato che non vi sarebbe uno strumento operativo in grado di farlo.

In sostanza la proposta del Governo sarebbe quella — ripeto — di escludere dalla liquidazione a stralcio le quote inesigibili che superano i 5 milioni, le quali sarebbero quindi di nuovo esaminate presso le intendenze di finanza. Naturalmente da queste quote inesigibili dovrebbero essere escluse quelle ormai già cadute in prescrizione e quelle per le quali l'esattore non sia più in condizione, per decadenza di termini, di utilizzare la procedura privilegiata.

Rispondendo poi ad un'espressa richiesta di chiarimento in tal senso avanzata dal senatore Luzzato Carpi, faccio presente che

non vi è stato alcun incremento dell'entità delle quote inesigibili nella città di Milano e provincia, ma piuttosto un decremento. In proposito darò alcuni dati. Le quote inesigibili di Milano e provincia erano nel 1975 57.209, per un totale di 17.754.247.324 lire; nel 1976 si sono ridotte a 24.552, per un totale di 11.867.013.904 lire; nel 1977 sono ridiventate 35.347, per un totale di 146 miliardi 199.160.366 lire. Devo chiarire però che nell'anno 1977 le quote inesigibili si riferivano, per un importo di 131 miliardi e 400 milioni, alla FINAMBRO e ad altra società del gruppo Sindona. Nel 1978 infine si sono ridotte un'altra volta a 19.486, per un totale di 14.099.051.365 lire.

La tendenza, quindi, salvo quel caso eccezionale al quale ho fatto riferimento, è sempre verso la decrescenza.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo opportuno dare lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 del disegno di legge in esame presentato dal Governo e testè illustrato dall'onorevole Sottosegretario di Stato:

« Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote, non superiori a lire 5.000.000, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il limite di importo di lire 5.000.000 non si applica alle quote iscritte in ruoli per la cui riscossione è intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione.

Le quote di importo superiore a lire 5 milioni, se non esaminate nei modi ordinari dagli uffici distrettuali delle imposte entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, rientrano nella disciplina di cui al secondo comma sulla base della domanda prodotta ai sensi del terzo comma.

La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-1973 per la medesima esattoria.

Mancando la possibilità di fare riferimento al quinquennio 1969-1973, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari ».

ASSIRELLI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole perchè il provvedimento va incontro alle esigenze espresse dai colleghi, vale a dire di consentire per le quote minime la procedura a stralcio, escludendo dalle agevolazioni le quote superiori ai limiti indicati.

Ribadisco di essere favorevole, anche se penso che meglio sarebbe stato avere un elenco nominativo — invece di quello per quote — per i casi superiori ai 5 milioni, onde esaminare la possibilità di evitare addirittura tale limitazione.

GIACALONE. Ho ascoltato con attenzione e interesse l'illustrazione che il rappresentante del Governo ci ha fatto dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 proposto dallo stesso Governo. Si trat-

ta di un emendamento che porta alla esclusione dalla liquidazione a stralcio delle quote superiori a 5 milioni. Non c'è dubbio che questa nuova formulazione dell'articolo 1 ci aiuta a superare le perplessità e le preoccupazioni espresse in ordine alla materia molto delicata di cui ci stiamo occupando. A nome del Gruppo comunista dichiaro che ci riserviamo di esaminare con attenzione la proposta del Governo onde poter formulare a nostra volta eventualmente delle richieste di modifica nella prossima seduta, comunque sempre nello spirito delle dichiarazioni già fatte nelle numerose riunioni della Commissione.

Vorrei ora ribadire una richiesta all'onorevole Sottosegretario: infatti noi avevamo espresso il desiderio di avere i dati relativi a tutte le intendenze di finanza, mentre, se non erro, mancano ancora i dati di 25 intendenze di finanza. Ora, chiaramente non chiediamo che prima della definizione del provvedimento si abbiano a disposizione tutti questi dati, però è da sottolineare che finora non siamo riusciti ad avere neppure quelli dell'intendenza di finanza di Roma, alla quale — tra l'altro — soprattutto si riferivano le perplessità da noi sollevate.

Chiediamo, pertanto, che prima della prossima seduta ci siano consegnati per lo meno i dati relativi alle intendenze di finanza di Roma, Bologna, Torino e Venezia, in quanto non ci sentiremmo di porre mano a questo ormai lungo e laborioso provvedimento senza averne prima preso visione.

Con questa richiesta, ribadiamo il nostro impegno ad arrivare nella prossima seduta alla definitiva approvazione del disegno di legge in discussione.

LUZZATO CARPI. L'emendamento proposto dal Governo è senza dubbio migliorativo, per cui ritengo che il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole. Restano, però, le perplessità su di un sistema, quale quello della liquidazione a stralcio, che si traduce in un premio agli evasori a causa della lentezza e dell'inefficienza che l'amministrazione finanziaria ancora una volta ha

6^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1978)

dimostrato nella esplicazione dei suoi compiti. Auspichiamo, quindi, che in futuro questi inconvenienti vengano superati.

PRESIDENTE. Capisco che l'emendamento è stato formulato allo scopo di trovare uno sbocco per il disegno di legge, però resto francamente perplesso in ordine al limite dei 5 milioni che mi sembra eccessivamente modesto.

È da tenere presente che esistono molti esattori che si sono sempre comportati correttamente nello svolgere i compiti loro affidati, che hanno garantito all'amministrazione dello Stato le entrate secondo la loro specifica natura che è quella di fornire immediatamente allo Stato le entrate iscritte nei ruoli. Vedo, quindi, con molta preoccupazione il fatto che delle persone che operano in talune zone non possano, ingiustamente, beneficiare della liquidazione a stralcio per le quote superiori ai 5 milioni, pur avendo effettuato tutti gli adempimenti che erano in dovere di fare.

Non si può generalizzare e pertanto mi rappresento anche la situazione di coloro che si sono comportati nei confronti del contribuente con tutto rigore, che hanno cercato di espletare tutte le operazioni necessarie e che si trovano oggi a non poter incassare quello che già loro hanno versato allo Stato. Il limite di 5 milioni è, a mio giudizio, molto basso e pertanto suggerisco che venga elevato, ad esempio, a 10 milioni, anche tenuto conto della svalutazione.

GRASSINI. Desidero osservare al senatore Giacalone che, pur con tutto il rispetto per le esigenze conoscitive avanzate, il suo atteggiamento mi sembra lievemente contraddittorio. Se non ho compreso male, il senatore Giacalone ha dichiarato di essere disponibile ad accogliere l'emendamento proposto dal Governo, ma poi ha detto di voler prima avere gli elementi richiesti.

Ora, ove venisse accolta la proposta avanzata dal presidente Segnana, le richieste del senatore Giacalone sarebbero pienamente legittimate; ove, invece, venisse accolto lo emendamento proposto dal Governo, si po-

trebbe oggi stesso approvare il provvedimento e il Governo potrebbe poi impegnarsi a trasmettere gli ulteriori dati richiesti dal senatore Giacalone.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero precisare che i dati richiesti questa mattina sono contenuti negli elenchi nn. 6, 7 e 8, inviati alla segreteria di questa Commissione.

PRESIDENTE. Abbiamo ricevuto tutti gli elenchi, tranne il n. 7.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Deposito immediatamente quest'ultimo.

In ordine alle considerazioni che ha fatto il Presidente di questa Commissione relativamente alla scarsa consistenza del limite di 5 milioni, oltre il quale non si applicherebbe il sistema di liquidazione a stralcio, faccio presente che tale limite ci sembrava coerente con le richieste emerse dal dibattito. Devo aggiungere che il quinto comma dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo comporta che le quote di importo superiore a 5 milioni, se non dovessero essere esaminate entro 4 mesi nei modi ordinari dagli uffici distrettuali delle imposte, rientrerebbero automaticamente nella disciplina delle liquidazioni a stralcio. In questo modo il Governo ha la possibilità di invitare i propri uffici a porre la massima attenzione nell'esaminare le quote insigibili per constatare se effettivamente sono da considerarsi tali. Naturalmente se la Commissione è orientata ad aumentare il limite dei 5 milioni, ovviamente il Governo è disponibile, volendo dire che i suoi uffici avranno minor lavoro da fare.

GIACALONE. Saremo in condizione di prendere in considerazione la sua proposta quando, nella prossima seduta, esamineremo il provvedimento. È da tenere presente, però, che i 10 milioni non vanno riferiti al valore attuale della moneta, ma a quote che risalgono al 1962-63-64.

6^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1978)

Comunque, ripeto, siamo disposti ad esaminare la proposta del Presidente, tenuto conto, però, che con il limite dei 5 milioni andrebbe già liquidato immediatamente forse il 50 per cento delle quote inesigibili.

Ribadiamo, tuttavia, la nostra richiesta di rinvio dettata, da un lato, dall'esigenza (solo parzialmente soddisfatta e con ritardo, certamente non per colpa nostra) di conoscere i dati relativi a tutte le intendenze di finanza, a suo tempo richiesti; dall'altro, dall'esigenza di valutare, anche dal punto di vista della nuova elaborazione che cambia tutta l'ossatura del vecchio provvedimento, l'emendamento proposto dal Governo.

Quindi, non c'è nulla di strumentale nella nostra richiesta, ma la volontà — ripeto — di potere arrivare, mi auguro definitivamente, al traguardo che tutti ci siamo posti da un certo tempo a questa parte.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore. Dott. GIOVANNI BERTOLINI